



COMUNE DI SANT'URBANO

Provincia di Padova

Regolamento di applicazione
dell' Indicatore
della Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.)

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale

n. 35 in data 28.11.2013

Indice generale

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 - Bacino di utenza ed interventi
- Art. 4 - Modalità
- Art. 5 - Determinazione della Situazione Economica Equivalente del richiedente
- Art. 6 - Parametri componenti nucleo familiare
- Art. 7 - Prestazioni Sociali Agevolate
- Art. 8 - Modalità di presentazione delle domande
- Art. 9 - Regolamenti comunali vigenti

TITOLO II

CONTRIBUTI ECONOMICI

- Art. 10 - Finalità e caratteristiche
- Art. 11 - Fasce di reddito I.S.E.E.
- Art. 12 - Domanda di Contributo Economico Straordinario
- Art. 13 - Termini dell'istruttoria
- Art.14 - Valutazione della mancata partecipazione alla produzione del reddito familiare.
- Art. 15 – Concessione del Contributo
- Art. 16 - Modalità di erogazione del contributo economico straordinario

TITOLO III

CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEL PAGAMENTO RETTE PER L'INSERIMENTO DI MINORI, ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

- Art. 17 - Individuazione dei parenti tenuti agli alimenti
- Art. 18 - Finalità e caratteristiche
- Art. 19 - Fasce di reddito I.S.E.E.
- Art. 20 - Domanda di integrazione retta
- Art. 21 - Termine di presentazione
- Art. 22 - Concessione dell'integrazione

TITOLO IV

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

- Art. 23 - Finalità e caratteristiche
- Art. 24 - Esenzioni tariffe

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25 – Verifiche

Art. 26 - Controlli

Art. 27 - Cumulo delle prestazioni sociali agevolate

Art. 28 - Disponibilità finanziaria

Art. 29 - Dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E.

Art. 30 - Norme di rinvio

Art. 31 - Entrata in vigore

Art. 32 – Acquisizione e trattamento dati personali

Art. 33 – Disposizioni finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), relativamente alle prestazioni agevolate erogate dal Comune di Sant'Urbano negli ambiti di attività riconducibili alla materia Servizi Sociali.

Il regolamento individua i settori di intervento e le modalità operative per l'accesso alle prestazioni.

Ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente l'intervento o il servizio, fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, intesa come un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi (art. 4 D.P.R. n. 223/89).

Art. 2

Finalità

Il presente Regolamento determina i criteri di erogazione degli interventi e dei servizi sociali del Comune di Sant'Urbano tenuto conto delle norme costituzionali: di quelle previste dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

L'Ente Locale persegue le finalità di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui, attraverso il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti.

Il Comune persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del terzo settore e le forme di autorganizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale comunale con l'obiettivo fondamentale del "ben-essere" della comunità.

Il sistema socio-assistenziale del Comune di Sant'Urbano si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell'individuo, come definito nel Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003;
- b) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti; l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- c) il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
- d) il diritto ad una maternità e paternità consapevole;
- e) la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
- f) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;
- g) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
- h) l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;
- i) la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

Gli interventi individuati nel presente regolamento hanno lo scopo di rafforzare il tessuto sociale del territorio di Sant'Urbano secondo principi di solidarietà, attraverso forme di sostegno economico diretto rivolte alle situazioni maggiormente svantaggiate e favorendo l'integrazione sociale delle persone a rischio di emarginazione o di autoesclusione.

Le agevolazioni previste nel regolamento hanno carattere integrativo, e non sostitutivo, del reddito familiare, e non possono essere intese quale totale presa a carico delle situazioni svantaggiate da parte della Amministrazione Pubblica.

Gli interventi hanno lo scopo non secondario di stimolare le singole famiglie-utenti alla ricerca di miglioramenti socio economici indipendenti dall'intervento di sostegno, nonché di renderle responsabili nell'organizzazione della vita familiare e delle conseguenti necessità economiche.

Sono perciò individuate forme di sostegno non episodiche o riferite a contingenze specifiche, ma sistematiche e durature nel corso dell'anno, affinché ogni persona e/o famiglia, avendo certezza di risorse integrative, possa autonomamente organizzare le risorse proprie in relazione alle necessità ed alle eventuali contingenze.

Premessa essenziale al raggiungimento di tali scopi è un approccio non formalistico né assistenzialistico agli interventi qui trattati, sia da parte degli utenti che dell'apparato amministrativo.

Art. 3

Bacino di utenza ed interventi

Hanno diritto agli interventi disciplinati dal presente Regolamento tutti i cittadini e le famiglie residenti nel territorio del Comune di Sant'Urbano.

Gli interventi sono rivolti anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel territorio del Comune, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Tutte le persone dimoranti nel territorio del Comune di Sant'Urbano hanno comunque diritto agli interventi non differibili alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure del piano sociale regionale e dei regolamenti comunali.

Hanno diritto agli interventi e alle prestazioni previsti dal presente Regolamento i minori cittadini italiani ed i minori stranieri residenti e non residenti.

Le persone di passaggio in situazioni di bisogno assistenziale possono fruire di prestazioni socio-assistenziali per un periodo necessario al loro rientro nel luogo di provenienza.

Art. 4

Modalità

Le finalità suddette sono perseguite attraverso la definizione di soglie I.S.E.E. per l'accesso alle prestazioni agevolate, tali da garantire l'attribuzione di risorse in misura congrua alle situazioni di effettivo bisogno ed in relazione alle specifiche tipologie di intervento.

Il regolamento introduce momenti di controllo e verifica delle situazioni dichiarate, allo scopo di scoraggiare richieste di prestazioni agevolate per situazioni di non effettivo bisogno.

Art. 5

Determinazione della Situazione Economica Equivalente del richiedente

Le domande della prestazione sociale agevolata richiesta devono sempre essere presentate unitamente all'attestazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione unica I.S.E.E.

Il Comune di Sant'Urbano per la compilazione della dichiarazione unica I.S.E.E. collabora con il Centro di Assistenza Fiscale con il quale lo stesso Ente ha in atto una convenzione al momento della richiesta della prestazione.

Ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente l'intervento o il servizio, fanno parte del nucleo familiare – così come definito dall'art.2, comma 2 del D.lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni - i soggetti componenti la famiglia anagrafica, intesa come un insieme di

persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi (art. 4 DPR n. 223/89).

Art. 6 **Parametri componenti nucleo familiare**

I parametri relativi al numero dei componenti il nucleo familiare, sono i seguenti:

LA SCALA DI EQUIVALENZA

N° componenti la famiglia	Parametri
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità pari al 67%.

Maggiorazione di 0,1 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

Maggiorazione di 0,15 per nuclei familiari composti esclusivamente da persone ultra 75enni.

Gli incrementi di cui sopra sono cumulabili.

Art. 7 **Prestazioni Sociali Agevolate**

Le prestazioni sociali agevolate definite nel presente regolamento sono le seguenti:

1. Erogazione di contributi economici;
2. Integrazioni del pagamento rette per l'inserimento di minori, anziani e disabili in strutture sanitarie e socio-assistenziali, residenziali e/o semiresidenziali;
3. Agevolazioni per il pagamento di prestazioni sociali agevolate quali:
 - Servizio di Assistenza Domiciliare Comunale.

Art. 8 **Modalità di presentazione delle domande**

Le domande per ottenere le prestazioni sociali agevolate di cui all'art. 5, vanno presentate presso i relativi Uffici competenti del Comune di Sant'Urbano su un modulo che verrà compilato e sottoscritto dal richiedente, o familiare di riferimento.

Art. 9 **Regolamenti comunali vigenti**

Il presente Regolamento integra o modifica, per le parti con esso incompatibili, i regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei servizi qui indicati.

Per quanto concerne il Servizio Comunale di Assistenza Domiciliare si rinvia a quanto previsto nel Regolamento vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.05.2008.

TITOLO II

CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 10

Finalità e caratteristiche

Il sostegno economico di cui al presente titolo è rivolto alle persone che vivono sole e/o ai nuclei familiari, con mezzi economici insufficienti, residenti nel territorio comunale.

Il sostegno ha lo scopo di contribuire alle spese sostenute dai nuclei per:

- spese sanitarie, relative all'anno in corso; lo scontrino fiscale può essere acquisito agli atti istruttori solo con autocertificazione e con successiva verifica della spesa sostenuta da parte dell'Assistente Sociale;
- il pagamento di utenze relative al consumo di energia elettrica, acqua e spese riscaldamento (gas naturale, legna);
- il pagamento di attività socio-educative finalizzate all'integrazione sociale nel caso trattasi di persona disabile e nel caso la famiglia dimostri che non sia in grado di sostenere l'onere economico;
- il pagamento di oneri volti ad evitare le conseguenze di sfratto;

Il contributo non può essere erogato:

- per il pagamento di sanzioni amministrative;
- per sostenere spese di cui non vi è documentazione alcuna;
- per sostenere spese per le quali vi è altra tipologia di contributo (spese funerarie, spese affittuarie, ecc...);
- nel caso si tratti di pagamenti relativi alla mensa e al trasporto scolastico se il periodo per il quale si chiede il pagamento si riferisce all'anno scolastico precedente quello in corso al momento della domanda.

Art. 11

Fasce di reddito I.S.E.E.

Intervento economico – Contributo (in % rispetto alla spesa)

<i>Fasce ISEE</i>	<i>Valore ISEE</i>	<i>Quota agevolazione Comune</i>
I^ fascia	0	100% spesa
II^ fascia	fino a € 2.500,00	80% spesa
III^ fascia	2.500,01 - 5.000,00	50% spesa
IV^ fascia	5.000,01 – 7.500,00	20% spesa
V^ fascia	7.500,01 – 10.000,00	10% spesa
VI^ fascia	10.000,01 in poi	0% spesa (nessun intervento)

La definizione di insufficienza dei mezzi economici di ogni famiglia è stabilita da un valore I.S.E.E. inferiore a € 10.000,01. Per valori I.S.E.E. superiori a tale soglia, l'intervento di cui al presente titolo non è attivabile.

La Giunta Comunale annualmente riformulerà le soglie dei valori ISEE e delle agevolazioni corrispondenti, confermando o apportando le variazioni che si renderanno necessarie.

Art. 12 **Domanda di Contributo Economico**

La domanda di contributo deve essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sant'Urbano in qualsiasi momento dell'anno, allegando la D.S.U. ISEE.

Allo scadere di ogni mese verrà avviata l'istruttoria finalizzata alla valutazione di ogni singola domanda per constatare la presenza o meno dei requisiti richiesti per l'erogazione del contributo.

In ogni mese verrà data precedenza nella valutazione, tenendo conto delle disponibilità economiche dell'Ente, al cittadino che fa richiesta di contributo economico per la prima volta.

Art. 13 **Termini dell'istruttoria**

Entro i 30 gg. successivi la scadenza del mese nel quale il cittadino ha fatto richiesta di contributo economico verrà concluso il procedimento istruttorio da parte dell'Ufficio Servizi Sociali che avrà cura di verificare, così come previsto dall'Art. 24 del presente Regolamento, stendendo apposita relazione sul caso, eventuali condizioni di fatto incompatibili con il valore I.S.E.E. e le modalità di sussistenza dichiarate. L'Ufficio Servizi Sociali potrà, nei casi in cui sia opportuno, al fine della valutazione della congruità della domanda, richiedere un parere del Medico di Medicina Generale dell'utente, l'esito del procedimento istruttorio verrà comunicato per iscritto al richiedente la prestazione, con annessa la motivazione in caso di esclusione.

Art. 14 **Valutazione della mancata partecipazione alla produzione del reddito familiare.**

Qualora dalla D.S.U. I.S.E.E. emerga che nella famiglia sono presenti componenti in età lavorativa, indicativamente dai 18 ai 65 anni, che non apportano reddito alla famiglia, la misura del sostegno annuo concedibile è ridotta del 50% per ognuno dei componenti in tale condizione, fino ad una riduzione complessiva massima dell'80%.

Fanno eccezione:

- una figura genitoriale per famiglia dedita alla cura di bambini di età inferiore a 36 mesi;
- gli studenti;
- le persone disabili, certificate ai sensi della Legge n. 104/92, art. 3, c.3;
- le persone invalide con una percentuale pari al 46%;
- una persona per famiglia che abbia cura di familiari disabili;
- le persone iscritte a corsi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- le persone iscritte a corsi di formazione professionale;
- le persone inserite in programmi di integrazione sociale;
- le persone impossibilitate a prestare attività lavorativa a causa di provvedimenti giudiziari che lo impediscono;

- le persone in stato di disoccupazione non volontaria ad esaurimento delle prestazioni di trattamento di disoccupazione.

Art. 15
Concessione del contributo

Al termine della fase Istruttoria il Responsabile 2^a Area assume apposito atto di accoglimento o diniego del contributo, su proposta formale da parte del Responsabile del Procedimento Servizi Sociali.

E' fornita comunicazione scritta al richiedente entro i successivi 30 gg., salvo eccezioni.

Art. 16
Modalità di erogazione

Il contributo è erogato nominalmente al richiedente la prestazione o persona di riferimento previa verifica del competente Ufficio Servizi Sociali.

TITOLO III

**CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEL PAGAMENTO RETTE
PER L'INSERIMENTO DI MINORI, ANZIANI E DISABILI
IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI**

Art. 17
Individuazione dei parenti tenuti agli alimenti

Per l'accesso a tale prestazione sociale, oltre al nucleo familiare del richiedente, vengono considerate anche le persone obbligate a prestare gli alimenti, così come individuate dagli articoli 433 e seguenti del codice civile, partendo dai parenti in linea retta. Nell'individuazione del diritto alla gratuità delle prestazioni si tiene pertanto conto non solo della situazione economica del nucleo familiare del richiedente, ma anche di quella del nucleo familiare dei parenti di cui al su citato articolo del Codice Civile.

Tali soggetti sono chiamati ad integrare l' I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente, nell'ordine indicato ed in modo esclusivo.

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell' art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un' assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all' obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza, riservandosi nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione per il recupero di quanto erogato, secondo i termini stabiliti dalle normative vigenti.

Art. 18
Finalità e caratteristiche

Il Comune concorre alla integrazione delle rette per l'inserimento in strutture sanitarie e socio assistenziali di minori, persone anziane e disabili, in stato di bisogno, residenti nel Comune di Sant'Urbano. Restano salve le eccezioni di cui al Capo II, art. 6, c. 4, della Legge n. 328/00.

La quota integrativa della retta oggetto dell'intervento è data dalla retta totale dell'anno in corso, ossia la quota giornaliera per i giorni dell'anno, aumentata dalla quota mensile di € 51,65 destinata alle spese personali dell'ospite, detratto:

- il reddito dell'interessato più ogni altro introito comunque denominato anche esente IRPEF;
- patrimonio mobiliare e immobiliare, tutti riferiti all'utente;
- il valore delle donazioni, dei trasferimenti in denaro o delle cessioni o donazioni di immobili, effettuati nei precedenti due anni.

La valutazione sullo stato di bisogno dell'utente è effettuata considerando in maniera unitaria:

- il valore I.S.E.E. del nucleo familiare dell'utente antecedente l'inserimento in struttura, se residente in Italia e non inseriti in strutture sanitarie e socio assistenziali, in comunità terapeutiche, o sottoposti a regime di detenzione o simili.;
- il valore I.S.E.E. dei parenti tenuti all'obbligo degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, se residenti in Italia e non inseriti in strutture sanitarie e socio assistenziali, in comunità terapeutiche, o sottoposti a regime di detenzione o simili.

Per cui la quota integrativa dovrà essere divisa in percentuale tenendo conto di tutte le Attestazioni ISEE prodotte.

Art. 19
Fasce di reddito I.S.E.E.

Residenzialità/Semiresidenzialità
Capacità contributiva parenti obbligati e Contribuzione Comune

<i>Fasce ISEE</i>	<i>Valore ISEE</i>	<i>Quota concorso nucleo</i>	<i>Quota Concorso Comune</i>
I^ fascia	0	0%	100%
II^ fascia	fino a 3.500,00	20%	80%
III^ fascia	3.500,01 - 7.500,00	50%	50%
IV^ fascia	7.500,01 - 10.000,00	75%	25%
V^ fascia	10.000,01 in poi	100%	0%

La Giunta Comunale annualmente riformulerà le soglie dei valori ISEE e delle quote di concorso corrispondenti, confermando o apportando le variazioni che si renderanno necessarie.

Art. 20

Domanda di integrazione retta

La richiesta di accesso all'intervento integrativo può essere presentata dall'utente, dal tutore o curatore, da figli, genitori o coniugi, o da un familiare del nucleo di appartenenza prima dell'inserimento in struttura.

Per situazioni di disagio sociale rilevante la procedura può essere attivabile d'ufficio da parte del competente Ufficio Servizi Sociali, su proposta dell'Assistente Sociale.

La domanda di integrazione sarà presentata su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Sant'Urbano e dovrà contenere tutte le informazioni necessarie a definire il quadro d'insieme delle disponibilità economiche e delle relazioni parentali dell'utente, nonché essere corredata di ogni elemento conoscitivo richiesto.

Alla domanda il richiedente dovrà allegare certificazione dell'avvenuta presentazione della D.S.U. I.S.E.E. da parte sua e di ognuno dei parenti tenuti all'obbligo degli alimenti.

In assenza di una o più delle dichiarazioni I.S.E.E. richieste, la domanda potrà essere accolta solo nei casi in cui verrà rilevato dall'Ufficio Servizi Sociali l'urgenza sociale e/o sanitaria dell'inserimento dell'utente in struttura, comunicando ai parenti di cui all'art. 433 del codice civile che il Comune si attiverà successivamente per attuare ogni possibile azione per il recupero di quanto erogato, secondo i termini stabiliti dalle normative vigenti.

La domanda ha validità per l'intero anno solare in corso al momento della presentazione della stessa.

Ogni anno tutte le persone e/o nuclei obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile aggiornano entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di Gennaio la propria documentazione relativa all'attestazione I.S.E.E., pena la sospensione della partecipazione economica dell'Ente.

Verrà inviata, in tal senso, comunicazione scritta sia ai parenti obbligati che alla struttura ospitante l'utente.

Art. 21

Termine di presentazione

La domanda di Integrazione retta da parte del Comune di Sant'Urbano può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno ed entro 30 gg. sarà completato il procedimento istruttorio, salvo eccezioni. Il primo giorno del mese successivo l'emissione del relativo atto amministrativo che determina la partecipazione economica da parte del Comune di Sant'Urbano, sarà il giorno in cui decorrerà l'integrazione economica della retta.

Art. 22

Concessione dell'integrazione

Al termine della fase Istruttoria il Responsabile 2^a Area assume apposito atto di accoglimento o diniego del contributo, su proposta formale da parte del Responsabile del Procedimento Servizi Sociali.

E' fornita comunicazione scritta al richiedente ed alla struttura ospitante entro i successivi 30 gg., salvo eccezioni..

In pendenza della comunicazione di cui sopra, nulla autorizza il richiedente o la struttura ospitante a presumere l'accoglimento della domanda.

L'eventuale integrazione concessa è versata direttamente alla struttura ospitante.

TITOLO IV

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 23

Finalità e caratteristiche

Il servizio di Assistenza Domiciliare Comunale comprende i servizi di carattere socio – assistenziale finalizzati alla prevenzione, al mantenimento e al recupero delle abilità che consentono alla persona di rimanere il più a lungo possibile nel proprio domicilio e nel proprio contesto di relazione. Tale servizio così come previsto dal Regolamento vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.05.2008 prevede la compartecipazione al costo da parte dell'utenza mediante il pagamento di una tariffa, calcolata proporzionalmente al reddito ISEE del nucleo familiare dell'utente secondo la formula: $X = \frac{\text{costo del servizio} \times \text{ISEE}}{\text{Soglia Massima}}$.

Soglia Massima

Tale tariffa copre una parte del costo dello stesso i cui parametri vengono determinati annualmente con un provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 24

Esenzioni tariffe

Sono previste esenzioni dal pagamento della quota di compartecipazione degli utenti del servizio, che si trovano in condizioni di disagio valutate mediante l'esame della D.S.U. ISEE che deve essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali contestualmente alla domanda di ammissione.

Sono esonerati dal pagamento della quota gli utenti i cui nuclei familiari siano in possesso di una certificazione attestante un valore ISEE non superiore ad € 6.800,00.

Possono essere esonerati dal pagamento, in via transitoria, gli utenti le cui situazioni contingenti assumano configurazione di emergenza sociale, per il quale il servizio di SAD viene attivato su iniziativa del Servizio Sociale professionale mediante la redazione di apposita relazione e progetto di intervento, indicante i tempi di effettuazione della prestazione, redatta dall'Assistente Sociale.

La Giunta Comunale determinerà annualmente la soglia ISEE che non deve essere superata per aver diritto all'esenzione dal pagamento delle tariffe.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25

Verifiche

Qualora la situazione reddituale della famiglia, come indicata nella D.S.U. I.S.E.E., sia uguale a € 0 o inferiore a € 5.000,00, il richiedente dovrà dichiarare nella domanda, e quantificare, le modalità di sussistenza della famiglia.

Tali modalità di sussistenza saranno segnalate ai Servizi Sociali e soggette a verifica da parte del personale competente, anche allo scopo di attivare eventuali altre azioni di sostegno.

Saranno inoltre verificate, da parte del competente Ufficio Servizi Sociali, che provvederà a stendere relativa relazione sul caso, eventuali condizioni di fatto incompatibili con il valore I.S.E.E. e le modalità di sussistenza dichiarate.

Nel caso in cui, dalle verifiche suddette, emerga una evidente incongruenza fra la situazione dichiarata e quella di fatto, la domanda di prestazione sociale agevolata sarà accolta o respinta in base a quanto evidenziato nella relazione dell'Assistente Sociale.

Art. 26 **Controlli**

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti, l'Amministrazione Comunale effettua controlli anche a campione, interessando annualmente almeno il 5% dei beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione, nonché predispone appositi accertamenti tramite i propri uffici preposti (Ufficio anagrafe, Ufficio ICI, Polizia Municipale, ecc.) ovvero, tramite l'Ufficio Unico delle Entrate. Potranno essere richieste idonee documentazioni atte a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori di modesta entità.

L'Amministrazione Comunale potrà avvalersi dell'operato della Guardia di Finanza per garantire, a campione e in caso di ragionevoli dubbi circa la veridicità dei dati dichiarati, controlli sostanziali delle posizioni reddituali e patrimoniali.

Le modalità e i tempi previsti per le verifiche e i controlli sulla veridicità delle situazioni reddituali e patrimoniali dichiarate dai soggetti saranno approvate con apposito atto del Responsabile del Servizio.

Art. 27 **Cumulo delle prestazioni sociali agevolate**

Dall'importo di ogni prestazione sociale agevolata concedibile dal presente regolamento è sottratto, di norma, l'importo dei contributi concessi dal Comune di Sant'Urbano in esecuzione delle normative regionali relative a:

- spese riguardanti l'affitto di locazioni;
- spese riguardanti acquisto di materiale scolastico già rimborsabili con provvedimenti regionali;
- qualunque altra spesa per la quale è già attuabile un contributo economico da parte del Comune di Sant'Urbano, della Regione Veneto o di altro Ente statale, parastatale e/o previdenziale.

Art. 28 **Disponibilità finanziaria**

Le agevolazioni previste nel presente regolamento sono concesse, se dovute, entro il limite complessivo dato dallo stanziamento finanziario previsto nel bilancio annuale del Comune.

L'Ufficio Servizi Sociali predispone entro il 31 Marzo di ogni anno relazione sintetica degli interventi disposti alla Giunta Comunale al fine di monitorare le prestazioni erogate;

Art. 29
Dichiarazione unica I.S.E.E.

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate di cui al presente Regolamento dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. .30
Norme di rinvio

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 31
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dall'01.01.2014.

Art. 32
Acquisizione e trattamento dei dati personali

L'acquisizione e il trattamento di dati personali relativi alla dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. deve avvenire nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003.

Art. 33
Disposizioni finali

Il presente regolamento integra, modifica o sostituisce, per le parti con esso incompatibili, i regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei servizi qui indicati.